

# PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI del 27 Novembre 2018

Oggetto: Deliberazione di G. C. n. 556 del 23/11/2018 di PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE – Approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO

Presidente

dr. Giuseppe CRISCUOLO

Componente

dr. Giuseppe RIELLO

Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

pag. 1/8



### Premesso

- che il Comune di Napoli è un Ente in riequilibrio finanziario pluriennale dal 2013 con Piano di durata decennale (2013/2022), giuste Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 30 novembre 2012, di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e n. 3 del 28 gennaio 2013, di approvazione del Piano;
- che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Napoli è stato approvato in data 9 luglio 2014, con sentenza n. 34/2014, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in composizione mista, in accoglimento del ricorso, presentato dal Comune di Napoli, avverso il diniego in un primo momento opposto dalla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti medesima;
- che nel 2016 il Piano di Riequilibrio è stato oggetto di rimodulazione con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 714 (bis), della L. 208/2015;
- che in data 16 ottobre 2017 la Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti per la Campania notificava la Delibera n. 240 con la quale venivano accertati i seguenti rilievi:
- A. l'inammissibilità della rimodulazione del Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 714-bis della L. n. 208/2015, effettuata con la deliberazione di C.C. n. 28 del 22 maggio 2017;
- **B.** l'incongruità della rimodulazione/riformulazione effettuata sul piano originario, effettuata con la deliberazione di C.C. n. 15 del 30 settembre 2016, a causa della erroneità del riaccertamento straordinario;
- C. il grave inadempimento degli obiettivi intermedi fissati nel PRFP originario, per le annualità 2015 e 2016;
- D. l'elusione del Patto di Stabilità 2014:
- E. l'elusione del Saldo di finanza pubblica 2016.







### Preso atto

- che avverso tale delibera il Comune ha proposto ricorso ex art. 123 D. Lgs. n. 174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione per l'annullamento, previa sospensione, della stessa in alcune sue parti;
- che i commi 888 e 889 dell'art. 1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno rideterminato la durata dei Piani di Riequilibrio che possono ora articolarsi fino a venti anni consentendone la rimodulazione/riformulazione;
- che il Comune di Napoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2018, ha dichiarato la volontà di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 commi 889 della Legge 205/2017 individuando in venti anni la nuova durata del Piano di Riequilibrio riformulato, che dovrà essere approvato entro quarantacinque giorni dalla esecutività della deliberazione stessa;

### Considerato

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 l'Ente ha approvato la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1 comma 888 e 889 della Legge 205/2017, per la durata residua di 15 anni. In tale riformulazione, pur in presenza della sospensione degli effetti della impugnata deliberazione n. 240/2017, il Comune ha quantificato gli effetti finanziari conseguenti alla riedizione del riaccertamento straordinario, ed ha rideterminato sia gli effetti del maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 sia, conseguentemente, gli obiettivi di recupero delle passività nelle varie annualità del Piano;
- che all'esito della definizione del contenzioso avverso la Deliberazione n. 240/2017, sono stati adottati i seguenti atti con i quali l'Amministrazione si è conformata alla decisum della Corte:

pag. 3/8



- deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 23/04/2018, con la quale è stata approvata la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 ex art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, nel quale sono riportati tutti gli effetti finanziari dell'intero quadro sanzionatorio di cui all'art. 1 commi 723 e 724 della Legge 208/2015 in relazione allo sforamento del Saldo di Finanza Pubblica 2016 accertato dalla Corte;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2017, in cui si dà atto del raggiunto assetto definitivo della situazione contabile del Comune di Napoli alla luce delle prescrizioni indicate dalla Sezione Regionale di controllo per la Campania con la delibera n. 240/2017.

### Dato atto che:

- successivamente ai citati documenti di programmazione e rendicontazione del Comune, sono intervenute ulteriori pronunce della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania il cui iter procedurale, che ha condotto alla nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario, viene dettagliatamente descritto nel corpo della deliberazione richiamata in oggetto.

In particolare si rilevano le seguenti motivazioni:

- > quantificare gli effetti finanziari delle prescrizioni della Corte dei Conti in termini di riedizione del riaccertamento straordinario, e conseguentemente, rideterminare il maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 ed i risultati di amministrazione al 31/12 dei successivi esercizi;
- determinare l'entità del disavanzo di amministrazione al 31/12/2017, per effetto della riedizione prescritta dalla Corte;

pag. 4/8 Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo, III piano – 80133 Napoli – Italia – tel.:(+39) 081 7959702-3 –



- → quantificare nell'ambito di tale grandezza finanziaria l'importo del disavanzo da recuperare nelle annualità residue del Piano riformulato, dal 2018 al 2032;
- > coordinare nel nuovo Piano tutte le misure di riequilibrio finanziario che, per materia, sono di competenza dei vari Servizi dell'Ente, procedendo alla loro programmazione nelle annualità del Piano nel perseguimento dell'obiettivo di riequilibrio dei conti dell'Ente.

### Constatato

- che il disavanzo di amministrazione accertato al 31/12/2017 è pari a euro **1.703.608.145,44** e lo stesso si compone della quota disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, per euro **1.155.622.922,25**, e della quota disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243 – bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 e 889 della Legge 205/2017, e per l'effetto di riformulazione del P.R.F.P., per euro **547.985.233,19**.

## Il complessivo piano di recupero del disavanzo dal 2018 al 2044 è il seguente:

N. 1 quota extra deficit del 2017, non interamente recuperata da recuperare interamente nel 2018	29.488.910.14
N. 27 quote extra – deficit dal 2018 al 2044 di € <b>41.708.667,12</b>	1.126.134.012,11
N. 15 quote di disavanzo da ripianare dal 2018 a 2032, secondo la procedura di cui all'art. 243 – bis TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 888 e 889 della Legge 205/2017 e per l'effetto di riformulazione del P.R.F.P.	547.985.223,19
TOTALE DA RECUPERARE ENTRO IL 2044	1.703.608.145,44

pag. 5/8



- che il Piano è stato redatto nel rispetto delle Linee guida e secondo lo schema istruttorio approvato dalla Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 10 aprile 2018, avendo avuto cura di aggiornare alle regole della contabilità armonizzata la struttura delle tabelle illustrative dei dati finanziari, sia di rendicontazione che di programmazione;
- che il Piano presenta due Sezioni e più in particolare:
- 1. Fattori e cause dello Squilibrio (Sezione 1);
- 2. Risanamento (Sezione n. 2).

### Visti

- il parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti del Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto, del Servizio Bilancio, della U.O.A. Monitoraggio e Attuazione Piano di Riequilibrio e dal Direttore Centrale Servizio Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i in termine di "favorevole";
- il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in termine di "favorevole";

### Lette

- le osservazioni del Segretario generale;

R A

Mily



### Ritenuto

- che la nuova formulazione del Piano tiene conto dei rilievi avanzati dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 107/2018, avverso la quale il Comune ha proposto ricorso ex art. 123 D. Lgs. n. 174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione.

L'efficacia della sopracitata deliberazione n.107/2018 è stata sospesa, nell'udienza del 21 novembre 2018, così come risulta dal dispositivo SS.RR. Corte Conti - in speciale composizione - giudizio n. 618/SR/EL;

- che il recupero del disavanzo è previsto, nel 2018, principalmente, attraverso entrate correnti derivanti da attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria con particolare riferimento alla TARI;
- che nei successivi anni 2019 e 2020 la copertura del disavanzo potrà essere assicurata attraverso un Piano straordinario di vendita degli immobili;
- che per gli anni successivi le misure di riequilibrio si articolano:
  - nella realizzazione delle dismissione immobiliari programmate;
  - nell'incremento delle entrate proprie, anche per l'effetto dell'attività di contrasto all'evasione ;
  - nella riduzione delle spese correnti;
  - nella creazione delle condizioni più idonee a limitare il contenzioso al fine di contenere le spese per debiti fuori bilancio da sentenze;
- che il grado di realizzabilità del Piano dipende dall'attuazione delle misure di riequilibrio suindicate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

pag. 7/8



sulla base di quanto riportato, fa presente, al fine di monitorare le impostazioni adottate, che si rende necessaria l'attivazione delle seguenti attività:

- istituzione di idonea cabina di regia pro-Piano, composta da idoneo personale comunale, atta a monitorare e verificare, in itinere, le leve del Piano e il loro grado di realizzazione;
- comunicazione degli esiti del monitoraggio al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Direttore Generale, al Ragioniere Generale e al Segretario Generale, nonché allo scrivente Organo di Revisione;
- tempestiva attivazione, in caso di disequilibrio accertato, di idonee misure correttive che vadano ad applicarsi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla tenuta del Piano di Riequilibrio;

ed

### ESPRIME

### nell'intesa che le raccomandazioni sopra riportate siano accolte

parere, per quanto di competenza, in termine di "favorevole" alla Deliberazione di G.C. n. 556 del 23 novembre 2018.

Napoli, lì 27/11/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ginseppe (RISCUOLO – Componente

dr. Giuseppe RIELLO - Componente

pag. 8/8